

*Rapporto annuale  
sulle attività del Comitato antifrode  
della Banca centrale europea  
relativo al periodo  
marzo 2002 - gennaio 2003*

# INDICE

1	Introduzione.....	3
2	Osservazioni del Comitato antifrode della Banca centrale europea .....	4
3	Conclusioni.....	5

# BANCA CENTRALE EUROPEA

## COMITATO ANTIFRODE

### RAPPORTO ANNUALE

#### 1 Introduzione

Nel suo terzo anno di attività, il Comitato antifrode della Banca centrale europea (in seguito denominato “CAF”) ha continuato a svolgere le proprie funzioni conformemente alla Decisione della Banca centrale europea, del 7 ottobre 1999, relativa alla prevenzione delle frodi (BCE/1999/5)<sup>1</sup> e al proprio regolamento interno.

I membri del CAF – Erik Ernst Nordholt, John L. Murray e Maria Schaumayer – hanno proseguito il mandato assegnato loro con decisione della Banca centrale europea del 16 novembre 1999<sup>2</sup> e prorogato dal Consiglio direttivo nella sua 109° riunione. Il giudice Murray ha, pertanto, rivestito la carica di Presidente.

Viste le responsabilità conferitegli con Decisione della Banca centrale europea relativa alla prevenzione delle frodi (BCE/1999/5), nel periodo compreso fra marzo 2002 e gennaio 2003 il CAF ha svolto le attività di seguito esposte<sup>3</sup>.

Il Comitato ha mantenuto i contatti con la Direzione Revisione interna della Banca centrale europea (BCE) e ne ha sorvegliato l’operato nel settore della prevenzione e individuazione delle frodi. A tal fine, il Direttore della Revisione interna ha trasmesso il programma delle attività pertinenti e ha provveduto a informare regolarmente ed esaustivamente il CAF in merito a queste ultime.

---

<sup>1</sup> Si veda la Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GU L 291 del 13.11.1999, pag. 36). A tale proposito, il Regolamento interno della Banca centrale europea è stato modificato con l’aggiunta del nuovo articolo 9 A (GU L 314 dell’8.12.1999, pag. 32).

<sup>2</sup> Si veda la Decisione della Banca centrale europea, del 16 novembre 1999, relativa alla nomina dei membri del Comitato antifrode della Banca centrale europea (BCE/1999/8), GU L 299 del 20.11.1999, pag. 40.

<sup>3</sup> Conformemente all’articolo 1, paragrafo 9, della Decisione della Banca centrale europea relativa alla prevenzione delle frodi (BCE/1999/5), il CAF è responsabile dei rapporti con il Comitato di vigilanza dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) di cui all’articolo 11 del Regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 136 del 31.5.99, pag. 1). Tali rapporti sono governati da principi stabiliti con una decisione della BCE. Tuttavia, l’adozione di questa decisione è ritardata dalla pendenza della causa (C-11/00 Commissione contro BCE) in cui la Commissione europea contesta la Decisione relativa alla prevenzione delle frodi (BCE/1999/5). Di conseguenza, il CAF non ha ancora stabilito rapporti formali con il Comitato di vigilanza dell’OLAF.

Nel quadro del proprio esercizio di sorveglianza, il CAF ha preso in esame proposte e iniziative della Direzione Revisione interna e, laddove ritenuto opportuno, ha posto in risalto la priorità e l'importanza da attribuire a tali proposte.

## **2 Osservazioni del Comitato antifrode della Banca centrale europea**

Vista la Decisione della Banca centrale europea relativa alla prevenzione delle frodi (BCE/1999/5), il CAF formula le seguenti osservazioni per quanto concerne il periodo in esame:

- Non si è verificato alcun caso di frode né altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari della BCE.
- Non è stato riscontrato alcun caso di inosservanza dei pertinenti standard o dei codici di condotta in vigore all'interno delle BCE.
- Non si è presentata alcuna circostanza che abbia reso necessaria la conduzione di indagini relative a frodi o ad altre attività illecite lesive degli interessi finanziari della BCE.
- Non si è verificato alcun caso nel quale la direzione o gli organi decisionali della BCE abbiano omesso di prendere provvedimenti in seguito a raccomandazioni riguardanti la prevenzione e l'individuazione delle frodi o l'osservanza dei pertinenti standard o codici di condotta in vigore all'interno della BCE.
- In nessuna occasione è risultato necessario trasmettere informazioni alle autorità giudiziarie di uno Stato membro.
- Nessuna comunicazione riguardante frodi o attività illecite lesive degli interessi finanziari della BCE è pervenuta al CAF da membri del personale della BCE né da altri cittadini.
- Nessun membro del personale della BCE ha presentato reclami al CAF concernenti atti od omissioni che siano stati compiuti dalla Direzione Revisione interna, nel quadro delle attività di cui alla Decisione della BCE relativa alla prevenzione delle frodi (BCE/1999/5), e che abbiano comportato ripercussioni negative per la persona interessata.
- Il Comitato ha rilevato che la Direzione Revisione interna è consapevole della necessità di promuovere una “cultura dell'osservanza”, nel contesto di una buona *corporate governance*, al fine di mantenere e migliorare il controllo dei rischi. Il modo più adeguato per raggiungere tali obiettivi consiste, secondo il CAF, nella partecipazione diretta di tutte le direzioni della BCE e in una più intensa collaborazione tra queste ultime.

- Per quanto riguarda l’inventario fisico e l’acquisizione di attività, sono stati realizzati progressi da parte della BCE. Occorre, tuttavia, conseguire ulteriori risultati dando priorità all’inventario del “materiale riservato”.
- Il Comitato ha reso disponibile ai membri del personale della BCE una nota sulle pratiche e procedure per il trattamento degli eventuali rapporti ad esso inviati dai dipendenti della BCE (o da altri), riguardo a questioni di propria responsabilità. Nella nota si sottolinea, in particolare, il rispetto della riservatezza di tali rapporti.
- Come segnalato gli anni precedenti, il CAF ha seguito ed esaminato gli aspetti relativi agli standard e ai codici di condotta interni. È opportuno effettuare una rigorosa distinzione tra le operazioni commerciali, eseguite attraverso i servizi di approvvigionamento, e quelle di carattere privato. In conformità degli elevati standard osservati dalla BCE, quest’ultima dovrebbe riconsiderare regolarmente e a intervalli di tempo appropriati le norme e i codici in vigore.

### 3 Conclusioni

- La Banca centrale europea, le cui basi sono state definite dal suo predecessore (Istituto monetario europeo), ha iniziato a operare nel giugno 1998. Fin dagli esordi, la BCE ha assunto il difficile compito di creare un organismo dotato di un’amministrazione e un carattere adeguati a gestire il sistema monetario europeo, tenendo in debito conto il ruolo conferitole dal Trattato che istituisce la Comunità europea e dal proprio Statuto. Una delle maggiori sfide è stata naturalmente l’immissione in circolazione dell’euro. Il passaggio, fluido ed efficiente, alla moneta unica è in generale considerato un evento di portata storica solo in termini organizzativi.

La realizzazione di tale impresa si deve chiaramente alla dedizione, all’impegno e alla professionalità straordinari dimostrati dalla BCE a tutti i livelli, e in parte offuscati dal fatto che questo processo si sia svolto senza inconvenienti.

- Per quanto concerne gli ambiti di sua competenza, il Comitato, che ha assunto il proprio mandato triennale nel gennaio 2000, ha riscontrato lo stesso grado di professionalità e impegno nella definizione di regole, codici e standard interni secondo i principi di buona *governance*, i quali rivestono notevole importanza per un organismo di tale natura.
- Coerentemente con tali standard, il CAF ha beneficiato in ogni circostanza della piena collaborazione di tutti i settori della BCE, necessaria per l’espletamento delle proprie funzioni. In tal senso, la Direzione Revisione interna ha svolto un ruolo centrale.

30 gennaio 2003

John L. Murray  
Presidente del CAF

Maria Schaumayer  
Membro del CAF

Erik Ernst Nordholt  
Membro del CAF